SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Capistrello e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Andretta e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Frosolone Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena . . . . Pag. 3

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2009.

Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia. (Ordinanza n. 3736) . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 3 febbraio 2009.

Variazione del prezzo di vendita di alcune marche di sigarette . . . . Pag. 6

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 26 gennaio 2009.

Fissazione del limite temporale relativo alla sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 di cui al Decreto Dirigenziale del 17 settembre 2008 . . . . Pag. 9

DECRETO 27 gennaio 2009.

Revoca della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi di barbabietola da zucchero dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008 . . . . Pag. 10

DECRETO 28 gennaio 2009.

Attuazione disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 38, della legge n. 289/2002, concernente la determinazione del livello di reddito equivalente per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 . . . . Pag. 11

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Mosti, vini, aceti e derivati. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1787) . . . . Pag. 15

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Oli e grassi. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1788) . . . . Pag. 16

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Conserve alimentari vegetali e sciroppi. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1789) . . . . Pag. 18

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Alimenti per animali. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1790) . . . . Pag. 19

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Cereali e derivati. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1791) . . . . Pag. 21

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Sementi. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1792) . . . . Pag. 22

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Fertilizzanti ed affini. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1793) . . . . Pag. 24

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Fitofarmaci. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1794) . . . . Pag. 25

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Latte e derivati. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1795) . . . . Pag. 27

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Miele. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1796) . . . . Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Pavia - Servizi di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Voghera . . . . Pag. 30

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna . . . . Pag. 30

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 29 gennaio 2009.

Proroga del pay back per l'anno 2009 . . . . Pag. 31

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2009.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Banca CIS S.p.A. . . . . Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte Suprema di Cassazione:

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare. . . . . Pag. 33

Ministero dell'economia e delle finanze:

Cambi di riferimento del 26 gennaio 2009. . . . . Pag. 33

Cambi di riferimento del 27 gennaio 2009. . . . . Pag. 33

Cambi di riferimento del 28 gennaio 2009. . . . . Pag. 34

Cambi di riferimento del 29 gennaio 2009. . . . . Pag. 34

Cambi di riferimento del 30 gennaio 2009. . . . . Pag. 35

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese» . . . . Pag. 35

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Comunicato relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del terminale di rigassificazione offshore GNL Adriatico S.r.l. ubicato al largo di Porto Viro, nel mare Adriatico settentrionale . . . . Pag. 40

Agenzia italiana del farmaco:

Revoca del divieto di vendita di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 40

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Capistrello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila) non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2008, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Ferraro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2008.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto dell'Aquila ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto dell'Aquila, con provvedimento del 29 ottobre 2008, ha nominato un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, ha provveduto agli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione del 2 dicembre 2008.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. *c)*, del sopracitato decreto legislativo, il prefetto dell'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Capistrello, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 2008/30787/222 EE.LL. del 9 dicembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capistrello (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Franca Ferraro.

Roma, 8 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Andretta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Andretta (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Andretta (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Andretta (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 novembre 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 31591/13-4/Area II del 21 novembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Andretta (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Palma.

Roma, 8 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01059

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Frosolone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati eletti il consiglio comunale di Frosolone (Isernia) ed il sindaco nella persona del sig. Quintino Vincenzo Pallante;

Considerato che il consiglio comunale, con deliberazione n. 44 del 22 novembre 2008, ha dichiarato la decadenza del sig. Quintino Vincenzo Pallante dalla carica di sindaco, a seguito della avvenuta accettazione del predetto amministratore della carica di consigliere della regione Molise;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Frosolone (Isernia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frosolone (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Quintino Vincenzo Pallante.

Il sig. Quintino Vincenzo Pallante successivamente è subentrato nella carica di consigliere regionale a seguito di surroga di altro consigliere dimissionario.

Per effetto della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 44 del 22 novembre 2008, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco, per aver assunto la carica di consigliere della regione Molise.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frosolone (Isernia).

Roma, 8 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01060

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza nel comune di Frassinoro in relazione al dissesto idrogeologico ivi esistente, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2006 recante l'estensione della sopra citata dichiarazione dello stato di emergenza al comune di Montefiorino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2008, con il quale è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena;

Considerato che la sopra citata dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che le avverse condizioni meteorologiche della scorsa primavera hanno riattivato le situazioni di dissesto, provocando un rallentamento delle ulteriori opere programmate con la seconda rimodulazione del piano degli interventi e che le perturbazioni atmosferiche degli ultimi mesi hanno determinato l'impossibilità di procedere alle fasi di montaggio del viadotto nei tempi previsti;

Viste le note del presidente della regione Emilia Romagna dell'11 e del 30 dicembre 2008, con le quali si chiede una proroga dello stato di emergenza al fine di consentire la conclusione delle opere in corso di esecuzione;

Considerata l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere gli interventi diretti ad un definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza in conseguenza dei gravi dissesti idrogeologici in atto nei comuni di Frassinoro e Montefiorino in provincia di Modena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01062

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2009.

Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia. (Ordinanza n. 3736).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del predetto decreto-legge che dispone che alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di protezione civile ex articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2007, di proroga dello stato di emergenza in precedenza richiamato, fino al 31 dicembre 2007;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, di ulteriore proroga degli stati di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2008;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, n. 3437/2005, n. 3438/05, n. 3461/2005, n. 3485/2005, n. 3527/06, e n. 3578/07 per la messa in sicurezza di grandi dighe fuori esercizio delle regioni Piemonte, Sicilia, Liguria, Marche, Lazio, Toscana, Basilicata, Umbria e Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 con il quale, da ultimo, è stato prorogato lo stato di emergenza in argomento, nonché dichiarato lo stato di emergenza per le dighe di Sterpeto (Lazio) e per le dighe di La Para e Rio Grande (Umbria), fino al 31 dicembre 2009;

Viste le note del 16 maggio 2008 e del 22 luglio 2008 del Direttore generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indirizzate al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la nota del 7 novembre 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il verbale della riunione del 26 novembre 2008 del Comitato di alta sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione coordinata degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le emergenze in atto connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto concessionario;

Ravvisata, altresì, la necessità di promuovere azioni volte al recupero della piena funzionalità delle grandi dighe, anche con riferimento alla capacità di laminazione delle piene;

Ravvisata l'opportunità di avvalersi anche della Direzione generale delle dighe e delle infrastrutture idriche ed elettriche nonché delle sue strutture periferiche, tenuto conto delle funzioni istituzionali alla stessa riconosciute, nonché delle conoscenze e competenze proprie del soppresso Registro italiano dighe, ora Direzione generale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2007, necessari al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;

Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di disporre in termini di somma urgenza l'attuazione coordinata degli interventi finalizzati a fronteggiare le emergenze in atto connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto concessionario, il prof. ing. Roberto Guercio è nominato Commissario delegato, in sostituzione dei commissari delegati già nominati con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005 e n. 3527/06 per la messa in sicurezza delle dighe di La Spina, Zerbino, Pasquasia e Cuba, n. 3437/2005 per la messa in sicurezza delle dighe di Molinaccio, Sterpeto, Figoi e Galano, n. 3438/05 per la messa in sicurezza delle dighe di Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria, n. 3461/2005 per la messa in sicurezza della diga di Muro Lucano, n. 3578/07 per la messa in sicurezza delle dighe di Gigliara Monte, La Para e Rio Grande, esercitando i poteri previsti dalle richiamate ordinanze, per quanto non modificati dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle iniziative di competenza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di uno o più soggetti attuatori, nominati d'intesa con le Regioni interessate, individuati sulla base di scelte fiduciarie, cui affidare specifici interventi in esecuzione di direttive impartite dal Commissario medesimo. Con apposito provvedimento del Commissario delegato saranno definiti i compensi spettanti ai singoli soggetti attuatori. I predetti soggetti attuatori nello svolgimento delle attività loro affidate possono avvalersi delle deroghe riconosciute allo stesso Commissario.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i Commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile citate al comma 1, provvedono al passaggio delle consegne al Commissario delegato di cui alla presente ordinanza di protezione civile, trasmettendo tutta la pertinente documentazione correlata da una dettagliata relazione dell'attività svolta.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato provvede, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e sentito il Consiglio superiore del lavori pubblici, alla ricognizione delle dighe con incompleta capacità di invaso e con carente utilizzazione della risorsa idrica, nonché alla definizione delle iniziative volte a rimuovere le cause ostative al completamento ed all'esercizio delle opere stesse.

2. Ai fini sopra indicati il Commissario delegato, sulla base delle risultanze dell'ordinaria attività di vigilanza e degli accertamenti già espletati dalla Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e dagli uffici tecnici per le dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua una specifica ricognizione delle dighe con lavori di costruzione o con invasi sperimentali interrotti ovvero fuori esercizio temporaneo o con opere di adduzione-derivazione incomplete, verificando le criticità e le cause tecnico-amministrative ostative al completamento ed all'esercizio delle stesse. Il Commissario delegato definisce, altresì, anche dal punto di vista finanziario, gli interventi necessari alla rimozione delle predette criticità.

3. Il Commissario delegato, inoltre, sulla base dei dati che potranno essere acquisiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e presso le Regioni, effettua una ricognizione dei serbatoi interrati, predispone un elenco di interventi prioritari per la messa

in sicurezza, promuove la redazione dei relativi progetti di gestione, ove mancanti, esercitando ogni potere di impulso attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 citata in premessa, il Commissario delegato individua, d'intesa Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche, i gestori tenuti a fornire alla medesima Direzione per via telematica ed in tempo reale, i dati di livello di invaso, delle portate scaricate e derivate ed i dati idrometeorologici acquisiti presso le dighe. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

5. Il Commissario delegato, anche al fine di promuovere la redazione dei piani di laminazione previsti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 indicata in premessa, richiede alla Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche, la verifica degli studi presentati dai gestori per la determinazione delle massime portate transitabili a valle degli sbarramenti contenute nella fascia di pertinenza idraulica, effettuando gli accertamenti e le analisi necessarie.

6. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, il Commissario delegato, d'intesa con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verifica preventivamente l'impatto dei nuovi criteri di calcolo sismico di cui alle norme tecniche per la progettazione e costruzione e per la rivalutazione della sicurezza delle dighe già predisposte ed approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

7. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente articolo, il Commissario delegato dispone le indagini, gli studi, le consulenze e la progettazione, avvalendosi della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche, degli Uffici tecnici per le dighe, dei centri di competenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2007, n. 4324, nonché di strutture tecnico-scientifiche pubbliche o private.

Art. 3.

1. Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i gestori delle grandi dighe sono tenuti a versare sull'apposito capitolo di entrata dello Stato, a titolo di acconto per il periodo 2007-2008, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il contributo per le attività già facenti capo al Registro italiano dighe, nella misura prevista per una annualità dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2004 da destinarsi alle spese di funzionamento e potenziamento della Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.

Art. 4.

1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che il Commissario delegato dovrà svolgere con riferimento alla presente ordinanza, il medesimo Commissario è autorizzato ad avvalersi di personale a contratto così come anche previsto dall'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005. A tal fine il Commissario delegato opererà in deroga a agli articoli 7, 24, 35, 36 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, e all'articolo 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 5.

1. Per il compimento nei termini di somma urgenza delle iniziative previste dall'articolo 1 della presente ordinanza, ove sussista un interesse all'utilizzazione della risorsa idrica previo ripristino delle opere, i termini relativi ai procedimenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e norme statali e regionali strettamente connesse, sono ridotti ad un quinto; in caso di mancato rispetto dei termini così ridotti da parte delle amministrazioni competenti, il Commissario delegato provvede anche in deroga alle disposizioni di cui al citato regio decreto.

Art. 6.

1. Per l'attuazione degli interventi collegati alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto concessionario, il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2, 3, commi 1 e 4, ed articoli 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 14 luglio 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 così come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 32, 33, 34, 40, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni; nonché le disposizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme e, comunque, nel rispetto dell'articolo 7, lettera *c)*, della direttiva comunitaria n. 93/37;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;

leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

Art. 7.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente ordinanza, il Commissario delegato potrà utilizzare, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonché i fondi di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato.

2. I commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile citate al comma 1 dell'articolo 1 provvedono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla chiusura delle contabilità speciali all'uopo attivate, previo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 1 del presente articolo delle somme residue, in deroga alle norme in materia di contabilità speciale.

Art. 8.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A01197

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2009.

Variazione del prezzo di vendita di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, e successive modificazioni, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)*, allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;

Viste le istanze con le quali la Philip Morris Italia S.r.l. ha chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di sigarette, in conformità ai prezzi richiesti dalla Philip Morris Italia S.r.l. con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 29 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2008;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di sigarette è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCHE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BASIC KS	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BOND STREET BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BOND STREET RED KS	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BOND STREET SILVER KS	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CHESTERFIELD BLU KS	astuccio da 10 pezzi	190,00	200,00	2,00
CHESTERFIELD BLU KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CHESTERFIELD BLU KS	cartoccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CHESTERFIELD KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
CHESTERFIELD KS	astuccio da 10 pezzi	190,00	200,00	2,00
CHESTERFIELD KS	cartoccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
DIANA AZZURRA KS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DIANA AZZURRA KS	cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DIANA BLU 100's	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DIANA BLU KS	cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DIANA BLU KS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DIANA BLU KS	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
DIANA OCRA KS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DIANA ORIGINAL RS	cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DIANA ROSSA 100's	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DIANA ROSSA KS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DIANA ROSSA KS	cartoccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
DIANA ROSSA KS	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
DIANA SLIM BLU	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
L&M BLUE LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
L&M RED LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
L&M SILVER LABEL KS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MARLBORO 100s	cartoccio da 20 pezzi	217,50	222,50	4,45
MARLBORO 100s	astuccio da 20 pezzi	217,50	222,50	4,45
MARLBORO BLEND 29	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MARLBORO BLEND 29	astuccio da 10 pezzi	215,00	220,00	2,20
MARLBORO GOLD 100s	astuccio da 20 pezzi	217,50	222,50	4,45
MARLBORO GOLD KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MARLBORO GOLD KS	astuccio da 10 pezzi	215,00	220,00	2,20
MARLBORO GOLD KS	cartoccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MARLBORO KS	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MARLBORO KS	cartoccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
MARLBORO KS	astuccio da 10 pezzi	215,00	220,00	2,20
MARLBORO MENTHOL KS	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MARLBORO MX4 KS	astuccio da 10 pezzi	205,00	210,00	2,10
MARLBORO MX4 KS	astuccio da 20 pezzi	205,00	210,00	4,20
MERCEDES SUPERIOR SELECTION 100s	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10

MARCHE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MERCEDES SUPERIOR SELECTION KS	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
MERIT BIANCA SLIM	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MERIT BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	212,50	217,50	4,35
MERIT BLU KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MERIT EVOLUTION KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MERIT FRESH	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MERIT GIALLA 100s	astuccio da 20 pezzi	212,50	217,50	4,35
MERIT GIALLA KS	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
MERIT GIALLA KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MERIT UNO KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	cartoccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MULTIFILTER PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	cartoccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MULTIFILTER PHILIP MORRIS ROSSA 100s	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS	astuccio in colorazione rossa da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MULTIFILTER PHILIP MORRIS SLIMS	astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MURATTI AMBASSADOR BLU KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MURATTI AMBASSADOR GOLD KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MURATTI AMBASSADOR KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MURATTI AMBASSADOR KS	cartoccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MURATTI AMBASSADOR SUPER SLIM	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
MURATTI&CO BLU 100's	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MURATTI&CO BLUE	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MURATTI&CO BLUE	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
MURATTI&CO RED	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
MURATTI&CO RED	astuccio da 10 pezzi	180,00	185,00	1,85
MURATTI&CO RED 100's	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
NEXT BLUE KS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
NEXT KS	astuccio da 20 pezzi	180,00	185,00	3,70
PARLIAMENT 100s	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
PHILIP MORRIS BLU 100s	astuccio da 20 pezzi	212,50	217,50	4,35
PHILIP MORRIS BLU KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
PHILIP MORRIS BLU KS	astuccio da 10 pezzi	210,00	215,00	2,15
PHILIP MORRIS FILTER KINGS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
PHILIP MORRIS ONE KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
PHILIP MORRIS SIGNATURE	astuccio da 20 pezzi	215,00	220,00	4,40
PHILIP MORRIS SLIM BLU	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
PHILIP MORRIS SLIM ROSSA	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
PHILIP MORRIS UL KS	astuccio da 20 pezzi	210,00	215,00	4,30
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
VIRGINIA SLIMS	astuccio in colorazione nera da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 68

09A01323

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 gennaio 2009.

Fissazione del limite temporale relativo alla sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 di cui al Decreto Dirigenziale del 17 settembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale del 17 settembre 2008 relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Viste le ordinanze del TAR Lazio, sez. III *quater*, del 19 novembre 2008 n. 5397/08, n. 5368/08, n. 5396/08 con la quali venivano respinte le domande cautelari di sospensione presentate rispettivamente da Bayer Cropscience S.r.l., Syngenta Crop Protection e Basf Italia S.r.l. contro il suddetto decreto dirigenziale del 17 settembre 2008;

Viste le ordinanze del Consiglio di Stato n. 6827/08, n. 6826/08 e n. 6849/08 del 19 dicembre 2008 che accolgono in parte l'appello proposto dalle Imprese sopra indicate nei confronti delle suddette ordinanze del TAR Lazio, con le quali viene ordinato, all'Amministrazione competente, di fissare un congruo termine di scadenza della sospensione cautelativa di cui al decreto dirigenziale 17 settembre 2008;

Considerato di dover dare esecuzione alle citate ordinanze del Consiglio di Stato;

Vista la Proposta di Risoluzione del Parlamento Europeo B6-0579/2008 del 10 novembre 2008, sulla situazione nel settore dell'apicoltura, che nelle premesse statuisce la particolare gravità del fenomeno dello spopolamento degli alveari e moria delle api sull'intero ecosistema;

Visto il punto 8, della citata risoluzione, che richiede alla Commissione Europea di avviare una ricerca sul nesso tra la moria delle api e l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, per adottare le misure del caso quanto all'autorizzazione di tali prodotti fitosanitari;

Visto altresì il punto 9, della citata risoluzione, che invita la Commissione Europea a coordinare tutte le informazioni attualmente a disposizione degli Stati membri riguardo a tale situazione ed a cooperare con le organizzazioni riconosciute ai fini dello scambio delle informazioni scientifiche in loro possesso concernenti gli effetti dei prodotti fitosanitari sulle api;

Tenuto conto sia delle misure adottate negli altri Paesi europei che dei provvedimenti cautelativi di sospensione di prodotti fitosanitari utilizzati per la concia delle sementi dagli stessi emanati;

Tenuto conto che l'Italia ha trasmesso a livello comunitario, tutte le informazioni disponibili sul fenomeno delle moria delle api e che l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha recentemente avviato un progetto di ricerca paneuropeo che si prefigge di individuare i fattori responsabili della sindrome dello spopolamento degli alveari;

Considerato che, allo stato attuale, non ci sono nuove evidenze scientifiche per una valutazione del rischio più esauriente relativa al fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api e che l'intera problematica è all'attenzione della Commissione Europea per l'adozione di comportamenti uniformi tra tutti gli Stati membri a tutela della salute pubblica, animale e dell'ambiente;

Ritenuto, pertanto, di dover fissare all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale 17 settembre 2008 un limite temporale per la sospensione cautelativa, in attesa di un indirizzo armonizzato a livello comunitario;

Considerato che, come indicato nelle suddette ordinanze del Consiglio di Stato, ai sensi del decreto sopra menzionato, la sospensione dura già dal 20 settembre 2008;

Ritenuto congruo prevedere un termine non inferiore a dodici mesi dall'emanazione del sopra citato decreto dirigenziale, in considerazione dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche sul complesso fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api;

Decreta:

All'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale 17 settembre 2008 dopo la frase «a far data del presente decreto» e prima della frase «l'autorizzazione di impiego per la concia di sementi» sono inserite le parole «e fino al 20 settembre 2009».

Il presente decreto verrà notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A01183

DECRETO 27 gennaio 2009.

Revoca della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi di barbabietola da zucchero dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008 relativo alla sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 149 del 20 settembre 2008);

Visto il decreto dirigenziale 26 gennaio 2009 con il quale è stato fissato il limite temporale relativo alla sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008;

Vista la nota datata 11 novembre 2008 con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali chiede di riesaminare la sospensione cautelativa di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008 relativamente alla coltura della barbabietola da zucchero, al fine di una sua eventuale revoca, date le peculiari caratteristiche di confettatura del seme nonché di quelle agronomiche;

Vista la documentazione presentata dall'Unione nazionale fra gli industriali dello zucchero (Unionzucchero) in collaborazione con la Beta Scarl-Società nazionale di ricerca nel settore della bieticoltura, a favore della coltura della barbabietola da zucchero, che riporta le modalità di confettatura del seme di barbabietola da zucchero, i principi di funzionamento delle macchine seminatrici impiegate per la loro distribuzione in campo, sia di tipo meccanico che pneumatico nonché i risultati analitici ottenuti con prove di emissioni di polveri emesse dalle macchine in ambiente protetto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, nella riunione del 17 dicembre 2008 in merito alla revoca della sospensione di cui al decreto dirigenziale 17 settembre 2008, per la concia (confettatura) dei semi di barbabietola da zucchero, sulla base della valutazione della documentazione presentata dalle imprese sopra citate;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi di barbabietola da zucchero dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocata la sospensione dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi di barbabietola da zucchero dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil da sole o in miscela con altre sostanze attive.

2. È riammesso l'impiego di sementi di barbabietola da zucchero conciate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui al comma 1.

Il presente decreto verrà notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

09A01182

DECRETO 28 gennaio 2009.

Attuazione disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 38, della legge n. 289/2002, concernente la determinazione del livello di reddito equivalente per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali sino a garantire un reddito mensile pari a euro 516,46 in presenza di determinati requisiti di reddito e di età;

Visti gli articoli 38, comma 9, 39, comma 4 e 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che recano la disciplina della erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla sopra citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai cittadini italiani residenti all'estero;

Visto, in particolare, il comma 9 del summenzionato art. 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce con proprio decreto il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del 12 maggio 2003 che ha dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 38 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le determinazioni del livello di reddito equivalente, per ciascun Paese straniero, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore dei lavoratori disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità, nonché il conseguente incremento dei limiti reddituali e degli importi di cui all'art. 38, comma 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Visto, l'art. 1, comma 20, del decreto legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 17 luglio 2006, con il quale le competenze del Ministro per gli italiani nel mondo sono state attribuite al Ministero degli affari esteri;

Visto, l'art. 1 del decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 14 luglio 2008, con il quale viene costituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la nota tecnica datata 3 marzo 2008 fatta pervenire dall'Istituto nazionale di statistica;

Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, svoltasi in data 4 luglio 2008;

Considerata la necessità di dover procedere alla rideterminazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, all'importo previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Decreta:

Art. 1.

Il livello di reddito equivalente, per ciascun paese, al reddito di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è stabilito nella misura risultante dal prodotto di 580,00 euro, per l'anno 2008, rivalutati, per gli anni successivi, in base alla citata legge n. 127 del 2007, per i coefficienti indicati per ciascun paese nella unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In ogni caso l'importo della maggiorazione sociale non può concorrere a determinare un reddito proprio superiore, per l'anno 2008, a 580,00 euro mensili per tredici mensilità, rivalutati, per gli anni successivi, in base all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, né, può, comunque, essere di importo inferiore a 136,88 euro mensili per tredici mensilità.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 gennaio 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

ALLEGATO

Coefficienti di conversione dei prezzi e tasso di cambio. Anno 2004

	Coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto/ Tasso di cambio ufficiale Italia = 1 anno 2004
Afghanistan	..
Albania	0.4876
Algeria	0.4075
Angola	0.6314
Argentina	0.3121
Armenia	0.2792
Australia	1.0423
Austria	1.1250
Azerbaijan	0.2496
Bangladesh	0.2161
Belarus	0.3413
Belgium	1.1250
Benin	0.5313
Bolivia	0.3698
Bosnia and Herzegovina	0.3204
Botswana	0.5397
Brazil	0.4147
Bulgaria	0.3845
Burkina Faso	0.3241
Burundi	0.1342
Cambodia	0.1454
Cameroon	0.4247
Canada	1.0125
Central African Republic	0.3034
Chad	0.2171
Chile	0.5199
China	0.2323
Hong Kong, China	0.7798
Colombia	0.3056
Congo, Dem. Rep.	0.1681
Congo, Rep.	1.1620
Costa Rica	0.4677
Côte d'Ivoire	0.6146
Croatia	0.6370
Cuba	..
Czech Republic	0.5476
Denmark	1.4199
Dominican Republic	0.2909
Ecuador	0.6075

Egypt, Arab Rep.	0.2613
El Salvador	0.4629
Eritrea	0.1982
Estonia	0.5866
Ethiopia	0.1406
Finland	1.2500
France	1.1250
Gabon	0.7933
Gambia, The	0.1450
Georgia	0.3691
Germany	1.1250
Ghana	0.1790
Greece	0.8750
Guatemala	0.5222
Guinea	0.2246
Guinea-Bissau	0.2566
Haiti	0.2561
Honduras	0.3725
Hungary	0.6023
India	0.2055
Indonesia	0.3346
Iran, Islamic Rep.	0.3262
Iraq	..
Ireland	1.1250
Israel	0.7232
Italy	1.0000
Jamaica	0.7743
Japan	1.2400
Jordan	0.4278
Kazakhstan	0.3677
Kenya	0.4578
Korea, Dem. Rep.	**..**
Korea, Rep.	0.7017
Kuwait	1.0125
Kyrgyz Republic	0.2279
Lao PDR	0.2197
Latvia	0.5625
Lebanon	0.9097
Lesotho	0.2978
Liberia	..
Libya	..
Lithuania	0.5099
Macedonia, FYR	0.4016
Madagascar	0.2997
Malawi	0.2594
Malaysia	0.4796
Mali	0.4006
Mauritania	0.2107
Mauritius	0.4160
Mexico	0.6726

Moldova	0.3613
Mongolia	0.3013
Morocco	0.3995
Mozambique	0.2382
Myanmar	..
Namibia	0.4232
Nepal	0.1814
Netherlands	1.1250
New Zealand	1.0728
Nicaragua	0.2350
Niger	0.3080
Nigeria	0.4693
Norway	1.4421
Oman	0.5192
Pakistan	0.2868
Panama	0.6075
Papua New Guinea	0.2830
Paraguay	0.2565
Peru	0.4454
Philippines	0.2313
Poland	0.4980
Portugal	0.8750
Puerto Rico	..
Romania	0.4063
Russian Federation	0.4182
Rwanda	0.1674
Saudi Arabia	0.7830
Senegal	0.4255
Serbia and Montenegro	..
Sierra Leone	0.2449
Singapore	0.8987
Slovak Republic	0.5304
Slovenia	0.7852
Somalia	..
South Africa	0.4232
Spain	1.0000
Sri Lanka	0.2501
Sudan	0.3078
Swaziland	0.4389
Sweden	**1.3224**
Switzerland	1.4698
Syrian Arab Republic	1.4876
Tajikistan	0.2727
Tanzania	0.4543
Thailand	0.3247
Togo	0.2444
Trinidad and Tobago	0.8036
Tunisia	0.4050
Turkey	0.5063
Turkmenistan	..

Uganda	0.1834
Ukraine	0.2094
United Arab Emirates	..
United Kingdom	1.1045
United States	1.0125
Uruguay	0.4163
Uzbekistan	..
Venezuela, RB	0.7083
Vietnam	0.2095
West Bank and Gaza	..
Yemen, Rep.	0.7403
Zambia	0.5621
Zimbabwe	..

09A001292

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Mosti, vini, aceti e derivati. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1787).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 4, con il quale il predetto Ispettorato, a modifica della precedente struttura organizzativa, è stato articolato nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità; Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del Vino ed in particolare l'art. 44 che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro può, con proprio decreto, articolare la Commissione in più sottocommissioni determinandone la composizione;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro-tempore* ha provveduto, in esecuzione dell'art. 44 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, all'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale e alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione medesima;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2006 ove è stabilito che la Commissione consultiva per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi è articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 recante il « Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» che conferma

l'operatività della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70, che fissano i termini della durata in carica dei componenti degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2006, alla determinazione della composizione delle Sottocommissione Mosti, vini, aceti e derivati e alla nomina dei componenti;

Visto il verbale di riunione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, convocata in data 2 ottobre 2008;

Viste le designazioni fatte per i componenti dalle amministrazioni ed enti di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 maggio 2006, la sottocommissione Mosti, vini, aceti e derivati.

2. La Sottocommissione consultiva, di cui al comma 1, è composta da:

Busnengo dr.ssa Alessandra, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

P.A. Squarcia Andrea, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;

Girotto dr. Raffaele, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Conegliano;

Di Martino dr. Vincenzo, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio centrale di Roma;

Barchiesi dr.ssa Rita, rappresentante dell'ICQ;

Casagrande dr. Valter, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Monteleone dr. Domenico (sostituto);

Duranti dr. Giovanni, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

Carletti dr. Giuseppe, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane di Roma; D'Orsi dr. Aniello (sostituto);

Moruno dr.ssa Emilia, rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per l'enologia di Asti;

Stacchini dr. Paolo, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità; Guidotti dr. Marco (sostituto);

Amati prof. Aureliano, rappresentante dell'Università degli studi di Bologna;

Lanati prof. Donato, rappresentante dell'Università degli studi di Torino; Marchi prof.ssa Dora (sostituto);

Camin dr.ssa Federica, rappresentante dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige - Fondazione Edmond Mach;

Papucci dr.ssa Anna, rappresentante dell'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo;

Pavanello dr. Francesco, rappresentante dell'Unione Italiana Vini.

3. Le mansioni di segreteria della sottocommissione, di cui al comma 1, sono esercitate dalla dr.ssa Rita Barchiesi, funzionario dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Il prof. Aureliano Amati dell'Università degli studi di Bologna assicura le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

1. I componenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70), durano in carica fino a al 28 giugno 2010.

2. In caso di proroga della durata della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, i citati componenti potranno essere confermati una volta sola.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la sottocommissione di cui all'art. 1, presenta alla Commissione consultiva, per il relativo seguito di competenza, una relazione di fine mandato sugli obiettivi conseguiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A01140

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Oli e grassi. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1788).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 4, con il quale il predetto Ispettorato, a modifica della precedente struttura organizzativa, è stato articolato nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità; Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del Vino ed in particolare l'art. 44 che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro può, con proprio decreto, articolare la Commissione in più sottocommissioni determinandone la composizione;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro-tempore* ha provveduto, in esecuzione dell'art. 44 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, all'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale e alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione medesima;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2006 ove è stabilito che la Commissione consultiva per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi è articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 recante il «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» che conferma l'operatività della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 che fissano i termini della durata in carica dei componenti degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2006 alla determinazione della composizione della Sottocommissione Oli e grassi e alla nomina dei componenti;

Visto il verbale di riunione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, convocata in data 2 ottobre 2008;

Viste le designazioni fatte per i componenti dalle amministrazioni ed enti di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 maggio 2006, la sottocommissione oli e grassi.

2. La sottocommissione consultiva, di cui al comma 1, è composta da:

Morgante dr. Diego, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Ghezzi dr. Michele, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;

Marianella dr.ssa Rosa Maria, rappresentante dell'ICQ;

Di Simone dr. Bruno, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Perugia;

Faberi dr. Angelo, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio centrale di Roma;

Casagrande dr. Valter, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Monteleone dr. Domenico (sostituto);

Duranti dr. Giovanni, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

De Felici dr. Gianfranco, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - D'Orsi dr. Aniello (sostituto);

Di Giacinto dr.ssa Luciana, rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per l'olivicoltura e l'industria olearia di Città S. Angelo;

Valentini dr. Massimiliano, rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo di Roma;

Fabietti dr. Fabio, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità; Delise dr.ssa Mirella (sostituto);

Tiscornia prof. Enrico, rappresentante dell'Università degli studi di Genova;

Conte prof. Lanfranco, rappresentante dell'Università degli studi di Udine;

Sacchi prof. Raffaele, rappresentante dell'Università degli studi di Napoli;

Fontanazza prof. Giuseppe, rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche di Perugia;

Pavanello dr. Francesco, rappresentante dell'Unione italiana Vini.

3. Le mansioni di segreteria della sottocommissione, di cui al comma 1, sono esercitate dal dr. Angelo Faberi, funzionario dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Il prof. Lanfranco Conte dell'Università degli studi di Udine assicura le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

1. I componenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70), durano in carica fino a al 28 giugno 2010.

2. In caso di proroga della durata della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, i citati componenti potranno essere confermati una volta sola.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la sottocommissione di cui all'art.1 presenta alla Commissione consultiva, per il relativo seguito di competenza, una relazione di fine mandato sugli obiettivi conseguiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A01141

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Conserve alimentari vegetali e sciroppi. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1789).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROLIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 4, con il quale il predetto Ispettorato, a modifica della precedente struttura organizzativa, è stato articolato nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità; Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del Vino ed in particolare l'art. 44 che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro può, con proprio decreto, articolare la Commissione in più sottocommissioni determinandone la composizione;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro-tempore* ha provveduto, in esecuzione dell'art. 44 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, all'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale e alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione medesima;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2006 ove è stabilito che la Commissione consultiva per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi è articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70, recante il «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» che conferma l'operatività della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 che fissano i termini della durata in carica dei componenti degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2006 alla determinazione della composizione della Sottocommissione Conserve alimentari vegetali e sciroppi e alla nomina dei componenti;

Visto il verbale di riunione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, convocata in data 2 ottobre 2008;

Viste le designazioni fatte per i componenti dalle amministrazioni ed enti di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 maggio 2006, la sottocommissione Conserve alimentari vegetali e sciroppi.

2. La sottocommissione consultiva, di cui al comma 1, è composta da:

Cherubini dr. Roberto, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee e internazionali;

Morelli dr. Armando, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;

Ferrara dr.ssa Rita, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Salerno;

Di Martino dr. Vincenzo, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio centrale di Roma;

Morreale dr. Alberto, rappresentante dell'ICQ;

Gargano dr.ssa Maria, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Catania;

Casagrande dr. Valter, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Greco dr.ssa Ilaria (sostituto);

Duranti dr. Giovanni, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

Carletti dr. Giuseppe, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane di Roma; D'Orsi dr. Aniello (sostituto);

Ponziani dr. Gioacchino, rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Unità di ricerca per i processi dell'industria agroalimentare di Milano;

Valentini dr. Massimiliano, rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo di Roma;

Baldini dr. Massimo, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità; Gianfranceschi dr.ssa Monica (sostituto);

Castaldo dr. Domenico, rappresentante della Stazione sperimentale per le essenze dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria;

Trifirò dr. Antonio, rappresentante della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma;

Camin dr.ssa Federica, rappresentante dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige - Fondazione Edmond Mach.

3. Le mansioni di segreteria della sottocommissione, di cui al comma 1, sono esercitate dal dr. Alberto Morreale, funzionario dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Il dr Antonio Trifirò della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma assicura le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

1. I componenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70), durano in carica fino a al 28 giugno 2010.

2. In caso di proroga della durata della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, i citati componenti potranno essere confermati una volta sola.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la sottocommissione di cui all'art. 1, presenta alla Commissione consultiva, per il relativo seguito di competenza, una relazione di fine mandato sugli obiettivi conseguiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A01142

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Alimenti per animali. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1790).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROLIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di

qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 4, con il quale il predetto Ispettorato, a modifica della precedente struttura organizzativa, è stato articolato nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità; Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del Vino ed in particolare l'art. 44 che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro può, con proprio decreto, articolare la Commissione in più sottocommissioni determinandone la composizione;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro-tempore* ha provveduto, in esecuzione dell'art. 44 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, all'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale e alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione medesima;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2006 ove è stabilito che la Commissione consultiva per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi è articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 recante il «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» che conferma l'operatività della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 che fissano i termini della durata in carica dei componenti degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2006 alla determinazione della composizione della sottocommissione Alimenti per animali e alla nomina dei componenti;

Visto il verbale di riunione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, convocata in data 2 ottobre 2008;

Viste le designazioni fatte per i componenti dalle amministrazioni ed enti di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 maggio 2006, la sottocommissione Alimenti per animali.

2. La sottocommissione consultiva, di cui al comma 1, è composta da:

Briscolini dr.ssa Maria Vittoria, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali;

Coppola dr. Giuseppe, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;

Forghieri dr.ssa Fabrizia, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Modena;

Roppo dr.ssa Nicoletta, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio centrale di Roma;

De Cicco dr.ssa Maria Grazia, rappresentante dell'ICQ;

Cicero dr. Carmelo, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Mevo dr. Lorenzo (sostituto);

Duranti dr. Giovanni, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

Carletti dr. Giuseppe, rappresentante Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane di Roma; D'Orsi dr. Aniello (sostituto);

Miarelli dr.ssa Maria, rappresentante del Consiglio ricerca sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la produzione delle carni ed il miglioramento genetico di Roma;

Valentini dr. Massimiliano, rappresentante del Consiglio ricerca sperimentazione in agricoltura - Centro ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo di Roma;

Civitareali dr.ssa Cinzia rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

Pietri prof. Amedeo, rappresentante dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;

Rizzi prof.ssa Laura, rappresentante dell'Università degli studi di Bologna;

Tossani Nadia, rappresentante dell'Università degli studi di Bologna;

Abete dr.ssa Maria Cesarina, rappresentante del Centro di referenza per l'alimentazione animale - Istituto zooprofilattico di Torino.

3. Le mansioni di segreteria della sottocommissione, di cui al comma 1, sono esercitate dalla dr.ssa De Cicco Maria Grazia, funzionario dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Il prof. Amedeo Pietri dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza assicura le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

1. I componenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70), durano in carica fino a al 28 giugno 2010.

2. In caso di proroga della durata della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, i citati componenti potranno essere confermati una volta sola.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la sottocommissione di cui all'art. 1, presenta alla Commissione consultiva, per il relativo seguito di competenza, una relazione di fine mandato sugli obiettivi conseguiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A01143

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Cereali e derivati. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1791).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 4, con il quale il predetto Ispettorato, a modifica della precedente struttura organizzativa, è stato articolato nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità; Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del Vino ed in particolare l'art. 44 che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro può, con proprio decreto, articolare la Commissione in più sottocommissioni determinandone la composizione;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro-tempore* ha provveduto, in esecuzione dell'art. 44 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, all'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale e alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione medesima;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2006 ove è stabilito che la Commissione consultiva per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi è articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 recante il «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» che conferma l'operatività della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 che fissano i termini della durata in carica dei componenti degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2006 alla determinazione della composizione delle sottocommissione Cereali e derivati e alla nomina dei componenti;

Visto il verbale di riunione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, convocata in data 2 ottobre 2008;

Viste le designazioni fatte per i componenti dalle amministrazioni ed enti di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 maggio 2006, la sottocommissione Cereali e derivati.

2. La sottocommissione consultiva, di cui al comma 1, è composta da:

Perruzza dr. Vincenzo, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali;

Strazzulla dr. Domenico, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;

Cerrato dr. Umberto, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Salerno;

Di Francesco dr Luigi, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio centrale di Roma;

Casagrande dr. Valter, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Greco dr.ssa Ilaria (sostituto);

Duranti dr. Giovanni, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

D'Orsi dr. Aniello, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Carletti dr. Giuseppe (sostituto);

D'Egidio dr.ssa Maria Grazia, rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali di Roma;

Miraglia dr.ssa Marina, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità; Fenicia dr.ssa Lucia (sostituto);

Barbieri dr. Giampiero, rappresentante della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma;

Marconi prof. Emanuele, rappresentante dell'Università degli studi del Molise;

Pagani dr.ssa Ambrogina, rappresentante dell'Università degli studi di Milano;

Acquistucci dr.ssa Rita, rappresentante dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione di Roma;

Mazzini dr. Flavio, rappresentante dell'Ente nazionale risi di Pavia.

3. Le mansioni di segreteria della sottocommissione, di cui al comma 1, sono esercitate dal dr. Luigi Di Francesco, funzionario dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Il prof. Emanuele Marconi dell'Università degli studi del Molise assicura le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

1. I componenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70), durano in carica fino a al 28 giugno 2010.

2. In caso di proroga della durata della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, i citati componenti potranno essere confermati una volta sola.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la sottocommissione di cui all'art. 1 presenta alla Commissione consultiva, per il relativo seguito di competenza, una relazione di fine mandato sugli obiettivi conseguiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A01144

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Sementi. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1792).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROLIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo

della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 4, con il quale il predetto Ispettorato, a modifica della precedente struttura organizzativa, è stato articolato nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità; Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del Vino ed in particolare l'art. 44 che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro può, con proprio decreto, articolare la Commissione in più sottocommissioni determinandone la composizione;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro-tempore* ha provveduto, in esecuzione dell'art. 44 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, all'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale e alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione medesima;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2006 ove è stabilito che la Commissione consultiva per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi è articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 recante il «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» che conferma l'operatività della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 che fissano i termini della durata in carica dei componenti degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2006 alla determinazione della composizione della sottocommissione sementi e alla nomina dei componenti;

Visto il verbale di riunione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, convocata in data 2 ottobre 2008;

Viste le designazioni fatte per i componenti dalle amministrazioni ed enti di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 maggio 2006, la sottocommissione Sementi.

2. La sottocommissione consultiva, di cui al comma 1, è composta da:

Perruzza dott. Vincenzo, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali;

Strazzulla dott. Domenico, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento di sviluppo economico e rurale;

Savino dott.ssa Angela, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Salerno;

Traulo dott. Pasqualino, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Catania;

Di Francesco dott. Luigi, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio centrale di Roma;

Scubla dott. Paolo, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Perugia;

Consolino dott. Antonio, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Scricciolo dr. Daniele (sostituto);

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

D'Orsi dott. Aniello, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Carletti dott. Giuseppe (sostituto);

Stanca prof. Michele rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per la genomica e la postgenomica animale e vegetale di Fiorenzuola d'Arda;

Macchia prof. Mario, rappresentante dell'Università degli studi di Pisa;

Noli dott. Enrico, rappresentante dell'Università degli Studi di Bologna;

Zecchinelli dott.ssa Rita, rappresentante dell'Ente nazionale delle sementi elette di Milano.

3. Le mansioni di segreteria della sottocommissione, di cui al comma 1, sono esercitate dal dott. Luigi Di Francesco, funzionario dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Il prof. Mario Macchia dell'Università degli studi di Pisa assicura le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

1. I componenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70), durano in carica fino a al 28 giugno 2010.

2. In caso di proroga della durata della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, i citati componenti potranno essere confermati una volta sola.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la sottocommissione di cui all'art. 1, presenta alla Commissione consultiva, per il relativo seguito di competenza, una relazione di fine mandato sugli obiettivi conseguiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A01145

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Fertilizzanti ed affini. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1793).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROLIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 4, con il quale il predetto Ispettorato, a modifica della precedente struttura organizzativa, è stato articolato nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità; Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del Vino ed in particolare l'art. 44 che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro può, con proprio decreto, articolare la Commissione in più sottocommissioni determinandone la composizione;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro-tempore* ha provveduto, in esecuzione dell'art. 44 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, all'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale e alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione medesima;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2006 ove è stabilito che la Commissione consultiva per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi è articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 recante il «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» che conferma l'operatività della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 che fissano i termini della durata in carica dei componenti degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2006 alla determinazione della composizione della sottocommissione fertilizzanti ed affini e alla nomina dei componenti;

Visto il verbale di riunione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, convocata in data 2 ottobre 2008;

Viste le designazioni fatte per i componenti dalle amministrazioni ed enti di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 maggio 2006, la sottocommissione fertilizzanti ed affini.

2. La sottocommissione consultiva, di cui al comma 1, è composta da:

Valentini dott. Giovanni, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali;

Desantis dott. Maurizio, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;

Gagliano dott. Giacomo, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Catania;

Gambino dott.ssa Grazia Laura, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Catania;

Scarangella dott. Michele, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio centrale di Roma;

Baroccio dott.ssa Francesca, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Perugia;

Maddaluno dott.ssa Claudia, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Marcone dott.ssa Felicita (sostituto);

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

Collalto dott.ssa Alessandra, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane di Roma; Seminara dott. Giuseppe (sostituto);

Leita dott.ssa Liviana, rappresentante del Consiglio ricerca sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni fra pianta e suolo - Sezione di Gorizia;

Violante dott. Nicola, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

Sequi prof. Paolo, rappresentante del Consiglio ricerca sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni fra pianta e suolo di Roma; Trinchera dott.ssa Alessandra, Consiglio ricerca sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni fra pianta e suolo di Roma;

Silva prof. Sandro, rappresentante dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;

Ciavatta prof. Claudio, rappresentante dell'Università degli studi di Bologna;

Morandi dott. Giorgio, rappresentante dell'Associazione per l'unificazione nel settore dell'industria chimica - UNICHIM di Milano.

3. Le mansioni di segreteria della sottocommissione, di cui al comma 1, sono esercitate dalla dott.ssa Barroccio Francesca, funzionario dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Il prof. Paolo Sequi dell'Istituto sperimentale della nutrizione delle piante di Roma assicura le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

1. I componenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70), durano in carica fino a al 28 giugno 2010.

2. In caso di proroga della durata della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, i citati componenti potranno essere confermati una volta sola.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la sottocommissione di cui all'art. 1 presenta alla Commissione consultiva, per il relativo seguito di competenza, una relazione di fine mandato sugli obiettivi conseguiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A01146

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Fitofarmaci. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1794).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 4, con il quale il predetto Ispettorato, a modifica della precedente struttura organizzativa, è stato articolato nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità; Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del Vino ed in particolare l'art. 44 che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro può, con proprio decreto, articolare la Commissione in più sottocommissioni determinandone la composizione;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro-tempore* ha provveduto, in esecuzione dell'art. 44 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, all'istituzione della commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale e alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione medesima;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2006 ove è stabilito che la commissione consultiva per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi è articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 recante il «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» che conferma l'operatività della commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 che fissano i termini della durata in carica dei componenti degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2006 alla determinazione della composizione della sottocommissione fitofarmaci e alla nomina dei componenti;

Visto il verbale di riunione della commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, convocata in data 2 ottobre 2008;

Viste le designazioni fatte per i componenti dalle amministrazioni ed enti di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 maggio 2006, la sottocommissione Fitofarmaci.

2. La sottocommissione consultiva, di cui al comma 1, è composta da:

Bigioni dr. Alberto rappresentante del MIPAAF – Dipartimento delle politiche europee ed internazionali;

Desantis dr. Maurizio, rappresentante del MIPAAF – Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;

Sabatino dr. Leonardo, rappresentante dell'ICQ – Laboratorio di Catania;

Faberi dr. Angelo, rappresentante dell'ICQ – Laboratorio centrale di Roma;

Maestro dr.ssa Rita Maria, rappresentante dell'ICQ – Laboratorio centrale di Roma;

Consolino dr. Antonio, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Verticchio dr.ssa Loredana (sostituto);

Duranti dr. Giovanni, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

Collalto dr.ssa Alessandra, rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane di Roma; Seminara dr. Giuseppe (sostituto);

Conte dr.ssa Elisa, rappresentante del Consiglio ricerca sperimentazione in agricoltura – Centro di ricerca per la patologia vegetale di Roma;

Barbini dr. Attard, rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità;

Bolzoni dr.ssa Luciana, rappresentante della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma;

Molinari prof. Giampiero, rappresentante dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;

Flori prof. Paolo, rappresentante dell'Università degli Studi di Bologna;

Imbroglini prof. Giancarlo, esperto del settore.

3. Le mansioni di segreteria della sottocommissione, di cui al comma 1, sono esercitate dal dr. Angelo Faberi, funzionario dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Il prof. Molinari Giampiero rappresentante dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza assicura le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

1. I componenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70), durano in carica fino a al 28 giugno 2010.

2. In caso di proroga della durata della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, i citati componenti potranno essere confermati una volta sola.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la sottocommissione di cui all'art. 1. presenta alla Commissione consultiva, per il relativo seguito di competenza, una relazione di fine mandato sugli obiettivi conseguiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A01147

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Latte e derivati. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1795).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROLIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 4, con il quale il predetto Ispettorato, a modifica della precedente struttura organizzativa, è stato articolato nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità; Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del Vino ed in particolare l'art. 44 che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro può, con proprio decreto, articolare la Commissione in più sottocommissioni determinandone la composizione;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali *pro-tempore* ha provveduto, in esecuzione dell'art. 44 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, all'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale e alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione medesima;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2006 ove è stabilito che la Commissione consultiva per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi è articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70, recante il «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» che conferma l'operatività della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70, che fissano i termini della durata in carica dei componenti degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2006 alla determinazione della composizione della Sottocommissione alimenti per animali e alla nomina dei componenti;

Visto il verbale di riunione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, convocata in data 2 ottobre 2008;

Viste le designazioni fatte per i componenti dalle Amministrazioni ed Enti di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 maggio 2006 la sottocommissione Alimenti per animali.

2. La Sottocommissione consultiva, di cui al comma 1, è composta da:

Caira dott. Antonio, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali;

Casapullo dott. Agostino, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento di sviluppo economico e rurale;

Cerquaglia dott.ssa Oriana, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Perugia;

Fuselli dott. Fabio, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio centrale di Roma;

Limone dott. Guido, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Salerno;

Poccia dott. Antonio, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio centrale di Roma;

Di Sandro dott.ssa Alessandra, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Maddaluno dott.ssa Caludia (sostituto);

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

D'Orsi dott. Aniello, rappresentante dell'Agenzia delle Dogane di Roma; Terracciano dott. Alessandro (sostituto);

Valentini dott. Massimiliano, rappresentante del Consiglio ricerca sperimentazione in agricoltura di Roma - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni fra pianta e suolo;

Fabietti dott. Fabio rappresentante dell'Istituto superiore di sanità - Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; Ferrini dott.ssa Annamaria (sostituto);

Resmini prof. Pierpaolo, rappresentante dell'Università di Milano - Dipartimento scienze tecnologiche alimentari microbiologiche;

Coppola prof. Raffaele, rappresentante dell'Università del Molise - Dipartimento scienze tecnologiche alimentari ambientali;

Corradini dott. Claudio, rappresentante dell'Università di Parma - Dipartimento chimica generale inorganica, analitica chimica fisica;

Pizzoferrato dott.ssa Laura, rappresentante dell'Istituto nazionale di ricerca alimenti e nutrizione di Roma - INRAN.

3. Le mansioni di segreteria della sottocommissione, di cui al comma 1, sono esercitate dal dott. Poccia Antonio, funzionario dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari. Il prof. Resini Pierpaolo dell'Università di Milano dipartimento scienze tecnologie alimentari e microbiologiche assicura le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

1. I componenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70), durano in carica fino a al 13 giugno 2010.

2. In caso di proroga della durata della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, i citati componenti potranno essere confermati una volta sola.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la sottocommissione di cui all'art. 1 presenta alla Commissione consultiva, per il relativo seguito di competenza, una relazione di fine mandato sugli obiettivi conseguiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A01148

DECRETO 19 dicembre 2008.

Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Sottocommissione Miele. Istituzione e nomina dei rappresentanti. (Decreto n. 1796).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROLIMENTARI

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 416, della legge 2 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 4, con il quale il predetto Ispettorato, a modifica della precedente struttura organizzativa, è stato articolato nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità; Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria relativa all'OCM del Vino ed in particolare l'art. 44 che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale e stabilisce che, in relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro può, con proprio decreto, articolare la Commissione in più sottocommissioni determinandone la composizione;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2006 con il quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pro-tempore ha provveduto, in esecuzione dell'art. 44 della citata legge 20 febbraio 2006, n. 82, all'istituzione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale e alla determinazione dei criteri per la composizione della commissione medesima;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale del 5 maggio 2006 ove è stabilito che la Commissione consultiva per l'aggiornamento periodico dei metodi di analisi è articolata in dieci sottocommissioni con competenze settoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 recante il «Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248» che conferma l'operatività della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti alimentari e alle sostanze di uso agrario e forestale;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70 che fissano i termini della durata in carica dei componenti degli organismi ivi disciplinati e stabiliscono che, in caso di nomina di nuovi componenti, deve tenersi conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto ministeriale 5 maggio 2006 alla determinazione della composizione della Sottocommissione Miele e alla nomina dei componenti;

Visto il verbale di riunione della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, convocata in data 2 ottobre 2008;

Viste le designazioni fatte per i componenti dalle Amministrazioni ed Enti di appartenenza;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 maggio 2006, la sottocommissione Alimenti per animali.

2. La Sottocommissione consultiva, di cui al comma 1, è composta da:

Gubiani dott. Marco, rappresentante del MIPAAF - Dipartimento delle politiche europee ed internazionali;

Benvenuti dott. Massimo, rappresentante del MIPAAF -Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale;

Costantini dott.sa Cristina, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Modena;

Di Francesco dott. Luigi, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio centrale di Roma;

Barchiesi dott.ssa Rita, rappresentante dell'ICQ;

Pantò dott.ssa Valentina, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Catania;

Savino dott.ssa Angela, rappresentante dell'ICQ - Laboratorio di Salerno;

Di Sandro dott.ssa Alessandra, rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Candela dott.ssa Loredana (sostituto);

Duranti dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

Carletti dott. Giuseppe, rappresentante Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane di Roma; D'Orsi dott. Aniello (sostituto);

Marcazzan dott. Gian Luigi, rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto nazionale di apicoltura di Bologna;

Zanisi dott. Fabio rappresentante dell'Istituto superiore di sanità - Centro nazionale qualità degli alimenti e rischi alimentari di Roma;

Floris prof. Ignazio, rappresentante dell'Università di Sassari - Dipartimento scienze tecnologiche alimentari ambientali;

Piro dott. Roberto, rappresentante dell'Istituto zooprofilattico Lombardia ed Emilia-Romagna;

Camin dott.ssa Federica, rappresentante della Fondazione Edmondo Mach di San Michele all'Adige (Trento).

3. Le mansioni di segreteria della sottocommissione, di cui al comma 1, sono esercitate dalla dott.ssa Barchiesi Rita, funzionario dell'Ispettorato per il controllo della qualità e dei prodotti agroalimentari. La dott.ssa Savino Angela assicura le funzioni di coordinatore.

Art. 2.

1. I componenti, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento di riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2007, n. 70), durano in carica fino al 13 giugno 2010.

2. In caso di proroga della durata della Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, i citati componenti potranno essere confermati una volta sola.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la sottocommissione di cui all'art. 1, presenta alla Commissione consultiva, per il relativo seguito di competenza, una relazione di fine mandato sugli obiettivi conseguiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo, per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 2008

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A01149

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Pavia - Servizi di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire ai riguardo il Garante del Contribuente;

Vista la nota prot. n. 75 dell'8 gennaio 2009 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di Pubblicità Immobiliare Sezione Staccata di Voghera, nel giorno 7 gennaio 2009;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Pavia - Sezione Staccata di Voghera, è dipeso dalla copiosa nevicata che ha impedito l'accesso del personale all'Ufficio sopra indicato, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. n. 76 in data 16 gennaio 2009 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Pavia - Servizi di Pubblicità Immobiliare Sezione Staccata di Voghera, nel giorno 7 gennaio 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 gennaio 2009

Il direttore: GUADAGNOLI

09A01061

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 1/ris del 22 gennaio 2009 con la quale l'Ufficio provinciale di Bologna ha comunicato il parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare causa guasto del sistema informativo il giorno 22 gennaio 2008;

Accertato che il mancato funzionamento non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 17 prot. n. 77 del 27 gennaio 2009 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna causa guasto del sistema informativo nella giornata del 22 gennaio 2009.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 28 gennaio 2009

Il direttore regionale: ROSSI

09A01190

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 gennaio 2009.

Proroga del pay back per l'anno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5 lettere *f* e *f*-bis);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco», a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale è stato designato il prof. Guido Rasi in qualità di direttore generale dell'AIFA;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Aifa, ed, in particolare, la delibera n. 26 del Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2006;

Vista la determinazione del 27 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», con cui è stata disposta la riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizo sanitario nazionale, già vigente, nonché la rideterminazione dello sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione del 30 dicembre 2005, e il mantenimento delle predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *g)* della legge n. 296/2006 citata, che consente alle Aziende farmaceutiche di chiedere all'Aifa la sospensione degli effetti di cui alla citata delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previa dichiarazione di impegno al versamento alle regioni degli importi individuati da apposite tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art.1, comma 796, lettera *h)*, della legge n. 296/2006 citata;

Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del pay back in questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la delibera n. 4 in data 8 febbraio 2007, con cui il consiglio di amministrazione ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 796, lettera *g)* della legge n. 296/2006 citata, di ripristinare, con decorrenza 1° marzo 2007, i prezzi in vigore il 30 settembre 2006 per i farmaci indicati nell'elenco delle confezioni di medicinali per le quali le aziende hanno applicato il pay back;

Vista la determinazione del 9 febbraio 2007, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2007, recante approvazione dell'elenco relativo alle Aziende che si sono avvalse della facoltà di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalità di pay back;

Visto l'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, che proroga fino al 31 dicembre 2008 gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera *g)*, della legge n. 296/2006 citata;

Visto l'art. 34, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2008, che proroga fino al 31 dicembre 2009 gli effetti della disposizione di cui all'art. 9 comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge n. 31/2008 citato, e che dispone che con determinazione dell'Aifa, da approvarsi entro il 31 gennaio 2009, sono definiti gli aspetti applicativi;

Determina:

Art. 1.

1. Entro il 13 febbraio 2009 l'AIFA provvederà a rendere pubblico, sul sito della trasparenza, nell'apposita area dedicata al pay back 2009, l'elenco dei prodotti per i quali le aziende titolari di AIC possono avvalersi delle procedure di pay back, con la quantificazione dei relativi importi.

2. Entro il 18 febbraio 2009 le aziende farmaceutiche titolari dei prodotti di cui al comma precedente sono invitate, secondo le modalità presentate sul sistema del pay back per l'anno 2009, ad inviare a mezzo fax, le dichiarazioni di accettazione della proroga del pay back per l'anno 2009;

3. Entro il 24 febbraio 2009 le aziende farmaceutiche che hanno formulato la dichiarazione di accettazione della proroga dovranno provvedere ad effettuare il pagamento degli importi previsti in fase di prima rata. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli importi dovuti per la prima rata devono essere trasmesse attraverso il sistema informatico del pay back entro il 27 febbraio 2009. L'AIFA renderà disponibile sul sistema della trasparenza gli importi relativi alla seconda e terza rata, calcolati sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2008, rispettivamente entro il 15 giugno 2009 e il 15 settembre 2009. I pagamenti devono essere effettuati, con le medesime modalità previste per la prima rata, entro i successivi 10 giorni.

4. Le aziende che non intendono avvalersi della proroga del pay back per tutte o alcune specialità, sono comunque tenute al pagamento degli importi relativi al periodo 1° gennaio 2009-28 febbraio 2009. Gli importi che dovranno essere versati in una unica tranche, saranno comunicati dall'AIFA a ciascuna azienda interessata, a mezzo di raccomandata r/r, entro il 30 aprile 2009. I versamenti dovranno essere effettuati entro il 15 maggio 2009 e le distinte di versamento, attestanti l'effettivo pagamento, dovranno essere trasmesse a mezzo di raccomandata all'AIFA, all'Ufficio Prezzi, via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma.

5. Le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista a norma dell'art.1, comma 40, della legge n. 662/1996 restano quelle fissate con determinazione AIFA 9 febbraio 2007 citata nelle premesse.

Art. 2.

1. Con successiva determinazione che sarà adottata con decorrenza 1° marzo 2009 è pubblicato l'elenco delle confezioni di medicinali che hanno usufruito della proroga del pay back, per il periodo di tempo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009, e per le quali, in ragione dall'applicazione del pay back, è sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determinazione AIFA del 27 settembre 2006, citata in premessa. È altresì disposto, con decorrenza 1° marzo 2009, l'elenco dei prodotti, ed i relativi prezzi, che non hanno usufruito della proroga del pay back.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 gennaio 2009

Il direttore generale: RASI

09A01291

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 22 gennaio 2009.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari alla Banca CIS S.p.A.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di Banca CIS S.p.A., con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, e con un capitale sociale di € 170.276.569,35 (i.v.);

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza:

Banca CIS S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

Il direttore generale: SACCOMANNI

09A01264

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 febbraio 2009 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo:

«Modifica del codice di procedura civile approvato con R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1940 serie ordinaria) e successive modifiche, mediante l'inserimento di disposizioni statuenti l'impignorabilità del complesso dei beni mobili ed immobili organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio dell'impresa, ai fini della salvaguardia dell'integrità del potenziale produttivo e lavorativo del settore agricolo e zootecnico».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso prof. Francesco Moro - Via Filippo Turati n. 140 - 00185 Roma - Tel. 3477026115.

09A01342

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 26 gennaio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2990
Yen	115,82
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,712
Corona danese	7,4535
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,93950
Fiorino ungherese	285,41
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7040
Zloty polacco	4,3430
Nuovo leu romeno	4,2517
Corona svedese	10,6000
Franco svizzero	1,5031
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8935
Kuna croata	7,4157
Rublo russo	42,8528
Lira turca	2,1331
Dollaro australiano	1,9773
Real brasiliano	3,0050
Dollaro canadese	1,5864
Yuan cinese	8,8826
Dollaro di Hong Kong	10,0785
Rupia indonesiana	14717,67
Rupia indiana	63,0920
Won sudcoreano	1825,81
Peso messicano	18,1211
Ringgit malese	4,7095
Dollaro neozelandese	2,4621
Peso filippino	61,510
Dollaro di Singapore	1,9472
Baht tailandese	45,329
Rand sudafricano	13,1069

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A01180

Cambi di riferimento del 27 gennaio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3174
Yen	117,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,638
Corona danese	7,4527
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,93520
Fiorino ungherese	285,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,3540
Nuovo leu romeno	4,2380
Corona svedese	10,5375
Franco svizzero	1,5017
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8975
Kuna croata	7,3608
Rublo russo	43,5350
Lira turca	2,1377

Dollaro australiano	1,9884
Real brasiliano	3,0462
Dollaro canadese	1,6190
Yuan cinese	9,0084
Dollaro di Hong Kong	10,2220
Rupia indonesiana	14919,56
Rupia indiana	64,2560
Won sudcoreano	1830,92
Peso messicano	18,5095
Ringgit malese	4,7762
Dollaro neozelandese	2,4922
Peso filippino	61,580
Dollaro di Singapore	1,9800
Baht tailandese	45,971
Rand sudafricano	13,1772

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A01179

Cambi di riferimento del 28 gennaio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3260
Yen	118,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,351
Corona danese	7,4525
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,92725
Fiorino ungherese	284,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7019
Zloty polacco	4,3450
Nuovo leu romeno	4,2310
Corona svedese	10,6145
Franco svizzero	1,5163
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8870
Kuna croata	7,3618
Rublo russo	44,7265
Lira turca	2,1408
Dollaro australiano	1,9815
Real brasiliano	3,0381
Dollaro canadese	1,6161
Yuan cinese	9,0672
Dollaro di Hong Kong	10,2881
Rupia indonesiana	15016,95
Rupia indiana	64,8750
Won sudcoreano	1806,68
Peso messicano	18,6953
Ringgit malese	4,7557
Dollaro neozelandese	2,5024
Peso filippino	61,670
Dollaro di Singapore	1,9869
Baht tailandese	46,264
Rand sudafricano	13,1241

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A01178

Cambi di riferimento del 29 gennaio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3111
Yen	118,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,480
Corona danese	7,4522
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,91725
Fiorino ungherese	287,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6988
Zloty polacco	4,3840
Nuovo leu romeno	4,2430
Corona svedese	10,5341
Franco svizzero	1,5063
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8000
Kuna croata	7,3711
Rublo russo	45,7293
Lira turca	2,1229
Dollaro australiano	1,9942
Real brasiliano	2,9795

Dollaro canadese	1,5963
Yuan cinese	8,9653
Dollaro di Hong Kong	10,1696
Rupia indonesiana	14913,76
Rupia indiana	63,8770
Won sudcoreano	1795,81
Peso messicano	18,5062
Ringgit malese	4,7186
Dollaro neozelandese	2,5294
Peso filippino	61,370
Dollaro di Singapore	1,9726
Baht tailandese	45,764
Rand sudafricano	12,9979

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A01177

Cambi di riferimento del 30 gennaio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2816
Yen	114,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,882
Corona danese	7,4531
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89785
Fiorino ungherese	299,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6992
Zloty polacco	4,4620
Nuovo leu romeno	4,3090
Corona svedese	10,6090
Franco svizzero	1,4871
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8875
Kuna croata	7,3700
Rublo russo	45,7585
Lira turca	2,1170
Dollaro australiano	2,0115
Real brasiliano	2,9640
Dollaro canadese	1,5895
Yuan cinese	8,7636
Dollaro di Hong Kong	9,9399
Rupia indonesiana	14610,24
Rupia indiana	62,4010
Won sudcoreano	1787,83
Peso messicano	18,4230
Ringgit malese	4,6234
Dollaro neozelandese	2,5268
Peso filippino	59,660
Dollaro di Singapore	1,9346
Baht tailandese	44,811
Rand sudafricano	13,1411

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A01176

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela delle doc Freisa di Chieri e Collina Torinese intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collina Torinese»;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2008, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA "COLLINA TORINESE"

Articolo.1. Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata "Collina Torinese" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Collina Torinese" rosso;
"Collina Torinese" rosso novello.
"Collina Torinese" Barbera;
"Collina Torinese" Bonarda;
"Collina Torinese" Malvasia;
"Collina Torinese" Pelaverga o Cari

Articolo 2. Base ampelografica

1. I vini a denominazione d.o.c. "Collina Torinese" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Collina Torinese" rosso e "Collina Torinese" rosso novello:
Barbera : minimo 60%;
Freisa: minimo 25%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%;

"Collina Torinese" Barbera:
Barbera: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

"Collina Torinese" Bonarda:
Bonarda: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

"Collina Torinese" Malvasia:
Malvasia di Schierano e/o Malvasia nera lunga: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

"Collina Torinese" Pelaverga o Cari:
Pelaverga o Cari: minimo 85%,
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Torino, fino ad un massimo del 15%.

E' consentita, per questa ultima tipologia, l'iscrizione all'albo di porzioni di vigneto distinte, purché nettamente individuabili, effettivamente coltivate e/o l'iscrizione di singoli ceppi limitatamente ai vigneti esistenti, con l'indicazione della relativa superficie coltivata.

Art.3. Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collina Torinese" rosso, Barbera, Bonarda e Malvasia ricade nella provincia di Torino comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di :
Andezeno, Arignano, Baldissero torinese, Brozolo,Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Cinzano, Gassino Torinese, Lauriano, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Pavarolo, Precetto Torinese, Pino Torinese, Riva presso Chieri, Rivalba, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Sciolze, Verrua, Savoia.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata Collina Torinese Pelaverga o Cari ricade nella Provincia di Torino e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di :
Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Pavarolo, e le porzioni di territorio dei comuni di seguito distinte:

Andezeno: il territorio compreso tra la s.p. 122, la strada comunale per C.na Fraiteria e B.co Andio ed i confini comunali di Chieri e Montaldo Torinese;
Arignano : il territorio compreso tra la strada comunale della C.na della Cappella, la s.p. 121 ed i confini comunali di Riva presso Chieri, Moriondo Torinese, Mombello di Torino e Marentino;
Castiglione Torinese: il territorio compreso tra la s.p. 96, la strada comunale per S. Martino-Castiglione Torinese, la s.p. 122 ed i confini comunali di gassino Torinese e Pavarolo;
Chieri: il territorio compreso tra la s.p. 122, la s.s. 10, la sponda sinistra del Rio Civera ed i confini comunali di Pino Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Montaldo Torinese ed Andezeno;
Marentino: il territorio compreso tra la sponda destra del Rio Nuovo ed i confini comunali di Sciolze, Arignano, Andezeno e montaldo Torinese;
Pino Torinese : il territorio compreso tra la sponda sinistra del Rio Civera, la s.p. 115, la strada comunale per Tetti Paletti, la strada provinciale per Superga ed i confini comunali di Baldissero Torinese e Chieri.

Articolo 4 – Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: terreni argillosi – limosi – sabbiosi– calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l'archetto, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

tipologia	Produzione uva Kg/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %Vol
"Collina Torinese" rosso	10.000	10,00
"Collina Torinese" rosso novello	10.000	10,00
"Collina Torinese" Barbera	9.000	10,00
"Collina Torinese" Bonarda	9.000	10,00
"Collina Torinese" Malvasia	11.000	9,50
"Collina Torinese" Pelaverga o Cari	8.000	9,50

Nelle annate con produzione abbondante i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata con produzione sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'articolo 3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella massima di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare tale data e la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5 – Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della regione Piemonte.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

tipologia	Resa uva /vino	Produzione massima di vino (litri/ettaro)
"Collina Torinese" rosso	70	7.000
"Collina Torinese" rosso novello	70	7.000
"Collina Torinese" Barbera	70	6.300
"Collina Torinese" Bonarda	70	6.300
"Collina Torinese" Malvasia	70	7.700
"Collina Torinese" Pelaverga o Cari	70	6.000

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente..

Articolo. 6 – Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Collina Torinese" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso caratteristico vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:18,0 g/l;

"Collina Torinese" Barbera:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, fresco e armonico e di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima : 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

"Collina Torinese" Bonarda:
colore: rosso rubino poco intenso;
odore: vinoso intenso;
sapore: asciutto e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

"Collina Torinese" Malvasia:
colore: rosso cerasuolo;
odore: fresco e fragrante che ricorda l'uva d'origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol, di cui svolto almeno 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

"Collina Torinese" Pelaverga o Cari:
colore: cerasuolo;
odore: fragrante dell'uva d'origine;
sapore: dolce, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol, di cui svolto almeno 5,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Collina Torinese" rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso caratteristico vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:18,0 g/l;

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo. 7 – Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per i vini di cui all'art. 2, le specificazioni dei vitigni Barbera, Bonarda, Malvasia e Pelaverga o Cari dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per indicare la denominazione "Collina Torinese" e con lo stesso colore.
Il vino a denominazione di origine controllata "Collina Torinese" tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione Novello, secondo la vigente normativa per i novelli.

Articolo. 8 – Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art.1 per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio della denominazione.

09A01032

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Comunicato relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del terminale di rigassificazione offshore GNL Adriatico S.r.l. ubicato al largo di Porto Viro, nel mare Adriatico settentrionale

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DSA/DEC/2009/0000039 del 21 gennaio 2009, è stata rilasciata alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con sede legale in Milano, piazza della Repubblica n. 14/16, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del terminale offshore ubicato al largo di Porto Viro (Rovigo) nel mare Adriatico settentrionale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e www.dsa.minambiente.it/AIA

09A01169

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca del divieto di vendita di specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRVD1/2009 del 28/01/2009; è stato parzialmente revocato il divieto di vendita n. aDV1/2008 del 24 aprile 2008, limitatamente alle seguenti specialità medicinali:

farmaco: AMOXICILLINA - confezione 032401010;

farmaco: AMPLIZER - confezione 022361048.

Ditta titolare A.I.C.: società Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l. Quartiere Varignano 12, 13, 14 - 55049 Viareggio (Lucca).

09A01290

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-031) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.